

UNHCR-UNICEF: raccomandazioni a tutela della protezione di bambine e bambini in fuga dall'Ucraina

L'UNICEF e l'UNHCR riconoscono l'importante ondata di sostegno e fattiva generosità dimostrata nei confronti delle famiglie e dei bambini che fuggono dall'Ucraina. Volontari, Organizzazioni Non Governative, soggetti privati ed Enti Locali si sono resi disponibili ad accogliere i minorenni e le loro famiglie e supportarli in questa fase complessa. E' fondamentale che questi interventi si muovano all'interno della cornice di diritti e garanzie che regolano la tutela e la protezione di tutti i minorenni, al fine di evitare il rischio che queste pratiche non producano l'effetto involontario di ledere invece i diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

Al fine, dunque, di orientare in maniera efficace e positiva l'accoglienza nei confronti dei bambini e degli adolescenti, si evidenziano di seguito alcune raccomandazioni:

1. È essenziale garantire l'immediata individuazione e registrazione dei minori non accompagnati e separati che fuggono dall'Ucraina, dopo aver permesso loro di accedere al territorio italiano. Questo implica che nessuna deroga è ammissibile. È essenziale, quindi, segnalare tempestivamente nella fase di accesso al territorio la presenza dei minorenni alle Questure, alle Forze dell'ordine, agli uffici della Procura della Repubblica per i Minorenni, o in caso di diversi accordi, al Tribunale per i Minorenni, alle Prefetture, nonché alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché gli stessi vengano indirizzati negli appositi meccanismi di protezione previsti dalle disposizioni di legge.

2. È essenziale rispettare sempre il principio del *favor minoris* ed il principio di presunzione della minore età, così da offrire la massima protezione a bambine/i e adolescenti. In caso di dubbi circa la minore età dichiarata, è essenziale dare la priorità alle prime cure ed assistenza. Eventuali accertamenti considerati necessari in presenza di dubbi fondati e nel rispetto del principio del superiore interesse del minore potranno essere espletati una volta trasferito il minore in strutture ricettive a lei/lui dedicate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. È essenziale che per i minori non accompagnati sia tempestivamente nominato un tutore, che possa esercitare le sue funzioni, sostenere ed assistere il minore, secondo quanto previsto dalla L. 47/2017. Nelle more della nomina del tutore è fondamentale che tali funzioni vengano comunque svolte dal responsabile della comunità di accoglienza, ove il minore è collocato, e che questi abbia le competenze necessarie per svolgerle nel migliore dei modi.

4. È essenziale che bambine/i ed adolescenti vengano tempestivamente e temporaneamente accolti in comunità specializzate ad essi destinate, individuate sulla base del loro superiore interesse secondo il profilo e le esigenze individuali, **ricorrendo esclusivamente a strutture di accoglienza autorizzate al funzionamento ed accreditate dalle autorità preposte,** secondo le normative vigenti in materia di accoglienza e tutela delle persone di minore età. Questo aiuta a favorire la pronta adozione delle misure di cura e supporto più appropriate (inclusa la segnalazione, l'inclusione e l'accesso a servizi critici per lo sviluppo dei bambini – e.g. salute, salute mentale, cura della prima infanzia, educazione, scuola – con attenzione a particolari fragilità legate a disabilità, vissuti traumatici, appartenenza a gruppi etnici o culturali a rischio di esclusione), a mitigare rischi di esposizione ad abusi e sfruttamento, a favorire la pianificazione dei servizi da parte dell'ente locale di riferimento, e a prevenire rischi legati ad accoglienze promiscue o al di sotto degli standard di struttura e personale vigenti.

5. La migliore protezione per ogni bambino e bambina è crescere in famiglia. Questo principio universale vale ancora di più per chi fugge da conflitti e violenza. Tutto il possibile deve pertanto essere fatto per mantenere l'unità familiare e accelerare l'eventuale ricongiungimento familiare,

assicurando che qualsiasi decisione sia presa tenendo in considerazione il superiore interesse di ogni bambino. **I minorenni che viaggiano da soli o che sono stati separati dalle loro famiglie devono essere aiutati a riunirsi con i propri familiari nel più breve tempo possibile e in sicurezza**, all'interno o all'esterno del paese ospitante, tramite le procedure già previste dall'ordinamento. Affidare il compito del rintracciamento dei legami familiari alle autorità competenti evitando il ricorso a figure informali di mediazione.

6. È fondamentale assicurare che le evacuazioni e i corridoi umanitari siano realizzati in accordo e in linea con le indicazioni delle autorità nazionali. I trasferimenti devono essere segnalati alle autorità competenti in Ucraina e nei paesi vicini immediatamente dopo aver attraversato il confine, i minorenni devono essere evacuati con i loro documenti di identificazione e i fascicoli che li riguardano. Misure di mitigazione del rischio di tratta devono essere prontamente assicurate.

7. I minorenni che in questi giorni e ore stanno venendo evacuati dagli istituti presenti in Ucraina non devono essere considerati tutti orfani. Ciascun bambino o bambina ha la sua storia personale e familiare e i motivi per cui non vivevano insieme alla propria famiglia possono essere molteplici. Il fatto che vivessero in un istituto o in un "orfanotrofio" non deve far presumere che le figure familiari siano assenti per tutti. È fondamentale che venga perseguito un approccio basato sulla valutazione del singolo caso, per considerare l'opportunità o meno di ristabilire contatti con la famiglia e in che misura. Affidare il compito del rintraccio dei legami familiari alle autorità competenti evitando figure informali di mediazione che potrebbero non sempre agire nell'interesse superiore del minore.

8. L'adozione non dovrebbe mai avvenire nel corso o subito dopo il verificarsi di un'emergenza. L'adozione è infatti una procedura delicata e complessa, le cui accurate valutazioni vanno compiute, a tutela del bambino o della bambina nel modo più approfondito possibile. Queste procedure non possono solitamente essere garantite in emergenza.

9. Per i bambini e gli adolescenti in fuga senza le loro famiglie, l'affidamento familiare può essere una soluzione elettiva, soprattutto se incardinata all'interno delle garanzie e tutele già previste dall'ordinamento. È necessario, comunque, che ogni misura di accoglienza sia valutata in base alla singola situazione del minore, e al profilo delle risorse accoglienti, senza dare per scontato che l'affidamento familiare a tempo pieno sia la soluzione ideale per ogni bambino/bambina. La normativa prevede già forme differenziate di accoglienza, affiancamento, affidamento, comprese modalità di "famiglie di appoggio" o di "vicinanza solidale" o "affidi part time" che possono essere utilizzati mentre il minore risiede in una struttura residenziale. Le stesse pratiche possono essere utilizzate anche nel caso di nuclei mamma-bambino o di interi nuclei familiari, anche se in tal caso non si parla propriamente di affidamento familiare, ma di solidarietà fra famiglie.

10. I minori non accompagnati che viaggiano con adulti non dovrebbero essere automaticamente separati da essi. Va piuttosto effettuata una accurata valutazione a carico dei servizi sociali preposti per accertare se sussistano indicatori di tratta o e se si tratta di una relazione di cura sicura che può essere autorizzata a continuare, nel superiore interesse del minore e con le garanzie previste dalla normativa, con particolare attenzione a quelle relative al contrasto della tratta.

11. Nel reperimento di offerte di ospitalità da parte di famiglie o persone singole accoglienti, convogliare tali espressioni di solidarietà verso i circuiti ufficiali (servizi protezione e tutela dei minori, Centri e/o servizi per l'affidamento familiare degli Enti Locali, anche gestiti da enti del privato sociale convenzionati con l'ente locale) di informazione, formazione e accompagnamento all'accoglienza o all'affidamento, anche al fine di evitare di esporre i minori al rischio di abusi.

12. Segnalare tempestivamente ai servizi di protezione e tutela e/o ai tribunali per i minori e/o alle Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di pregiudizio a carico di altri minori o membri della famiglia in fuga dall'Ucraina segnalate dai minori che si stanno già ospitando, accogliendo o con cui si stanno intrattenendo comunicazioni di prossimità.

13. In caso di allontanamento di minorenni da strutture o nuclei familiari di accoglienza, il caso va segnalato tempestivamente alle forze dell'ordine locali e alle autorità competenti secondo normativa per attivare le procedure vigenti di ricerca e tracciamento e scongiurare i possibili rischi derivanti dall'allontanamento (e.g. lesioni fisiche o psicologiche, forme diverse di violenza, quali violenza basata sul genere, devianza, sfruttamento, tratta).

14. Gli enti e i servizi pubblici (di accoglienza e affidamento, educazione, salute) titolari della regia dell'accoglienza sono invitati a promuovere incontri informativi che aiutino a convogliare le manifestazioni di solidarietà private all'interno di circuiti riconosciuti e monitorati dal quadro normativo italiano.

15. È necessario garantire il rispetto dei i principi di privacy, confidenzialità ed etica in tutte le comunicazioni effettuate circa i bisogni e le risposte di accoglienza che interessino minorenni provenienti dall'Ucraina e le loro famiglie, senza nessuna deroga. Questo comprende anche evitare la diffusione incontrollata di informazioni personali dei minorenni e delle loro famiglie (immagini, dati o altri identificativi) che possano mettere a rischio o ledere la sicurezza o la dignità delle persone interessate o trasmetterne un'immagine distorta. **Include altresì evitare di ritrarre e trattare eventuali minori non accompagnati in Italia in provenienza dall'Ucraina automaticamente come orfani o adottabili, pregiudicando preziose opportunità di rintraccio e mantenimento dei legami familiari dei minorenni in questione.**